

Decreto fiscale collegato a Legge di bilancio 2020

Lettera informativa n. 5/2019 Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Nella presente Lettera Informativa sono riepilogate le principali novità fiscali contenute nel Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, (c.d. 'Decreto fiscale 2020' o solo 'Decreto') collegato alla Legge di bilancio 2020, il quale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il parlamento dovrà convertire in Legge il Decreto (con possibili modifiche) entro il 25 Dicembre 2019.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (Art. 1)

Il Decreto fiscale 2020 stabilisce, all'art. 1, nuove regole per l'accollo dei debiti tributari, sino ad oggi previsto solo in termini generali dall'art. 8, comma 2 dello Statuto del Contribuente, norma che consente l'accollo a condizione che non si verifichi la liberazione del contribuente originario.

La norma in commento prevede che il soggetto accollante proceda al pagamento nelle modalità previste dalle diverse disposizioni di legge, integrando così la disciplina generale dello Statuto del Contribuente.

E' disposto che per il pagamento non possa essere utilizzato alcun credito vantato nei confronti dell'erario da parte dell'accollante, negando qualunque forma di compensazione. Va ricordato che tale divieto era già stato sancito in via interpretativa sia dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzione AdE 140/E 2017) sia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione n. 15123/2006, n. 14874/2016 e n. 18788/2016).

I pagamenti disposti in violazione di tale divieto sono da considerarsi come non avvenuti.

In caso di versamenti effettuati in contrasto a tale divieto, la norma prevede che l'Amministrazione debba notificare l'atto di recupero dell'imposta e dei relativi interessi entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento con riporto del credito in compensazione. In relazione a tali somme, accollante e accollato sono considerati solidalmente responsabili.

Sotto il profilo sanzionatorio, con il medesimo atto di recupero, vengono irrogate:

- per l'accollante, la sanzione del 30% del credito utilizzato, per indebita compensazione (art. 13 comma 4, D.Lgs n. 471 del 1997), se il credito è esistente, o la sanzione dal 100% al 200%, per utilizzo di crediti inesistenti (art. 13 comma 5, D.Lgs n. 471 del 1997), negli altri casi;

- per l'accollato, la sanzione per omesso versamento (art. 13 comma 1, D.Lgs n. 471 del 1997), nella misura del 30% dell'importo non versato.

È infine prevista l'adozione di Provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3)

Il Decreto fiscale 2020 modifica i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che emergono dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette (IRPEF, IRES e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP), uniformandoli a quelli già previsti per la compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA e dai modelli IVA TR.

Ai fini del contrasto di eventuali abusi, per l'utilizzo del credito in compensazione devono sussistere i seguenti presupposti:

- deve essere presentata la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito;
- la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito;
- il credito da utilizzare in compensazione deve essere maggiore di Euro 5.000;
- deve essere adempiuto l'obbligo di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA. Tale obbligo è inoltre esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi o bonus erogati ai dipendenti.

La nuova disposizione è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, si applica alle dichiarazioni 2020, a partire dal maggio del medesimo anno.

La norma in commento prevede, inoltre, nell'ottica di un efficace contrasto alle compensazioni indebite, una cooperazione rafforzata fra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, nell'ambito della quale questi ultimi potranno inviare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate circa operazioni caratterizzate da un elevato profilo di rischio. Tali procedure verranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai presidenti dei suddetti istituti.

E' altresì modificata, a partire dal mese di marzo 2020, la disciplina sanzionatoria relativa alle indebite compensazioni.

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentino profili di rischio.

All'esito del controllo l'Amministrazione finanziaria comunica, entro 30 giorni, al soggetto che ha trasmesso la delega, la mancata esecuzione della delega e il contribuente ha a sua disposizione ulteriori 30 giorni per fornire i propri chiarimenti. Per ogni delega non eseguita (per effetto dell'attività di controllo) si applica la sanzione in misura fissa pari ad Euro 1.000.

Non si applica, tuttavia, ai fini sanzionatori, la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione.

Modifica alla disciplina accise (Artt. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12)

Tra le diverse modifiche intervenute in materia accise, si segnala come l'art. 5 del decreto fiscale (rubricato '*contrasto alle frodi in materia di accisa*') introduca, a partire dal 1° novembre 2019, un termine temporale di 24 ore entro il quale il destinatario di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo dovrà informare telematicamente l'Amministrazione doganale (tramite sistema EMCS) relativamente alla presa in consegna dei beni, chiarendo tra l'altro che '*per i trasferimenti, mediante automezzi*' dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo '*la presa in consegna (...) si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati*'.

Il medesimo art. 5 introduce inoltre:

- nuove disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione (es. destinatario registrato);
- un abbassamento dei limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali;
- una delega affinché l'Agenzia delle dogane entro sessanta giorni provveda a concedere modalità semplificate per la tenuta dei registri di carico e scarico relativi a predetti depositi/serbatoi.

Con specifico riferimento alle frodi nel settore dei carburanti, poi, si rileva che l'art. 6 del Decreto fiscale ha modificato alcune disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017) prevedendo, tra l'altro, che la deroga relativa all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA da parte di chi immette in consumo o estrae da un deposito fiscale carburanti, sia concessa solo per i gestori di depositi aventi capacità di stoccaggio non inferiore a tremila metri cubi. Il medesimo articolo ha, inoltre, introdotto disposizioni volte al capillare controllo della movimentazione dei prodotti energetici trasportati sugli automezzi.

L'art. 7, invece, al dichiarato fine di '*contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi*' ha introdotto disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 (e di altri prodotti che saranno identificati entro novanta giorni con Decreto Ministeriale), prevedendo, tra l'altro, la richiesta di un nuovo '*Codice amministrativo di riscontro*' per permettere la circolazione in Italia dei predetti beni prima della loro immissione in consumo.

Infine, per completezza, si segnala che il Decreto fiscale in esame introduce:

- un parametro per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile per gli autotrasportatori che beneficiano dell'accisa ridotta sul gasolio usato come carburante: un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli ammessi all'agevolazione, per ogni chilometro percorso (art. 8);
- un obbligo per gli esercenti di depositi fiscali di capacità di stoccaggio non inferiore a tremila metri cubi di dotarsi, entro il 30 giugno 2020, del sistema informatizzato *Infoil* per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usati come carburante (art. 10);
- una delega affinché l'Agenzia delle dogane entro sessanta giorni adotti una determinazione per disciplinare l'introduzione dell'obbligo, a partire dal 30 giugno 2020, della presentazione telematica del documento di accompagnamento di cui all'art. 12 del TUA (previsto per la circolazione in Italia della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa) (art. 11);
- una delega affinché il Direttore dell'Agenzia delle dogane adotti tempi e modalità pratiche per la comunicazione dei dati relativi al trasporto e al consumo di gas naturale e di energia elettrica (art. 12).

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (Art. 14)

Il Decreto prevede nuove regole per la memorizzazione e l'utilizzo dei file delle fatture elettroniche (in formato .xml) trasmesse con il sistema di interscambio (SDI).

Ai sensi della nuova previsione normativa, tali dati vengono memorizzati digitalmente per otto anni dalla presentazione della relativa dichiarazione o, in caso di contenzioso, fino alla definizione della lite, al fine di consentire un utilizzo più ampio di tali informazioni parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, i quali sino ad oggi potevano servirsene solo ai fini di controllo previsto dagli artt. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. In particolare:

- la Guardia di Finanza può servirsi dei file delle fatture elettroniche per tutti gli scopi istituzionali individuati dal D.Lgs. n. 68 del 2001, con riferimento quindi a settori che esulano da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale;
- la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate possono servirsi dei dati in oggetto per una più generale analisi del rischio di evasione fiscale.

E' prevista l'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso apposite misure di sicurezza, in osservanza delle disposizioni in materia di privacy.

Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 (Art. 37).

L'art. 3 del D.L. n. 119 del 2018 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-*ter*), la cui domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e la prima o unica rata effettuata entro il 31 luglio.

Successivamente, l'art. 16-*bis* del D.L. n. 34 del 2019 ha riaperto i termini per presentare l'istanza di definizione agevolata fino al 31 luglio 2019, con il connesso onere di pagare la prima o unica rata al 30 novembre 2019.

Il legislatore del Decreto fiscale, al fine di eliminare la disparità di trattamento fra coloro che avevano tempestivamente presentato l'istanza di Rottamazione-*ter* ai sensi dell'art. 3 predetto e coloro che l'avevano presentata tardivamente (i quali sono ancora nei termini per effettuare il pagamento ai sensi del citato art. 16-*bis*), ha uniformato il termine del pagamento della prima o unica rata, per tutti i contribuenti, al 30 novembre 2019.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria dei reati tributari ex D.Lgs. n. 74 del 2000 (Art. 39).

Con le modifiche apportate alla disciplina dei reati tributari contenuta nel D.Lgs. n. 74 del 2000, il legislatore ha perseguito il proprio intento deterrente tramite un generale innalzamento delle pene detentive ed una correlata diminuzione delle soglie di punibilità penali.

Le pene detentive sono state modificate come di seguito:

- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la reclusione prevista 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni', è ora innalzata ad una cornice edittale che va **'da 4 a 8 anni'**. E' introdotta altresì un'ipotesi attenuata, punita con la reclusione da **'1 anno e 6 mesi a 6 anni'**, nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad Euro 100.000;
- per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, a fronte di una pena detentiva 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni' è ora prevista la reclusione **'da 3 a 8 anni'**;
- per il reato di dichiarazione infedele, la pena detentiva 'da 1 a 3 anni' è ora innalzata ad una cornice edittale che va **'da 2 a 5 anni'**;
- l'omessa dichiarazione è ora punita con la pena detentiva che va **'da 2 a 6 anni'** a fronte della precedente da '1 anno e 6 mesi a 4 anni'. Anche la pena della reclusione per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta è innalzata alla cornice che va **'da 2 a 6 anni'**;
- per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la reclusione 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni', è ora innalzata ad una cornice che va **'da 4 a 8 anni'**. E', anche in questo caso, introdotta una fattispecie attenuata, punita con la reclusione da **'1 anno e 6 mesi a 6 anni'**, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, è inferiore ad Euro 100.000;

— da ultimo, per l'occultamento o distruzione di documenti contabili, la pena detentiva 'da 1 anno e 6 mesi a 6 anni' ad una cornice che va '**da 3 a 7 anni**' di reclusione.

Il Decreto fiscale 2020, inoltre, riduce, per alcune fattispecie incriminatrici, le soglie di rilevanza penale, al di sotto delle quali la fattispecie è punita solo con una sanzione amministrativa:

- la dichiarazione infedele è penalmente rilevante qualora l'imposta evasa sia:
 - i. superiore ad Euro 100.000 (la precedente soglia era di Euro 150.000);
 - ii. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore ad Euro 2 milioni (precedentemente, 3 milioni);
- Per l'omesso versamento di ritenute dovute o certificate, la fattispecie incriminatrice è integrata qualora l'importo delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 100.000 (precedentemente pari ad Euro 150.000);
- Infine, è punito penalmente il contribuente che ometta di versare l'IVA per un importo superiore ad Euro 150.000 (a fronte della precedente soglia di Euro 250.000).

Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in Legge del Decreto Legge.

Estrazione da depositi fiscali (utilizzati anche come depositi IVA) di prodotti combustibili (Art. 6.1(a) e (b))

La Legge di bilancio per il 2018 (v. anche il nostro [Tax Alert](#) del 4 gennaio 2018), ha introdotto come regola generale, con alcune deroghe, l'obbligo di versamento dell'IVA sulle cessioni di carburanti e altri prodotti combustibili (benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, classificati alle voci doganali: 27101245, 27101249, 27101943, 27102011) all'atto dell'estrazione di questi da depositi fiscali utilizzati anche come depositi IVA.

Il Decreto Legge, ha ridotto le deroghe a tale regola generale, prevedendo che il pagamento dell'IVA al momento dell'estrazione dei suddetti beni dai depositi fiscali sia sempre dovuto, tranne in pochi casi determinati.

In particolare, il pagamento dell'IVA non è dovuto se:

1. i beni vengono estratti dal deposito fiscale da un operatore che, congiuntamente, soddisfi i 'Criteri di affidabilità' di cui all'art. 3 del D.M. 13 febbraio 2018 e presenti adeguata garanzia, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.;
2. i beni rimossi dal deposito fiscale sono di proprietà del gestore del deposito e il deposito ha una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Il versamento dell'IVA sarà dovuto anche in relazione alle cessioni dei beni in parola all'interno di depositi fiscali utilizzati anche come depositi IVA.

Tali regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

Divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per l'acquisto di carburanti (Art. 6.1 (c))

Il Decreto Legge preclude la possibilità per gli 'esportatori abituali' di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta (ex art. 8(1)(c) del D.P.R. 633/72) dei suddetti beni (benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, classificati alle voci doganali: 27101245, 27101249, 27101943, 27102011).

Come eccezione a tale regola, il Decreto Legge consente l'utilizzo della citata dichiarazione d'intento per alcune cessioni aventi ad oggetto il c.d. gasolio commerciale usato come carburante (di cui all'art. 24-ter del Testo Unico Accise - TUA) e cioè quello impiegato dai soggetti esercenti talune categorie di trasporto merci e passeggeri.

Tale disposizione dovrebbe considerarsi in vigore a partire dal 27 ottobre 2019 (vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale - vedi art. 60 del Decreto Legge). Va considerata tuttavia la previsione di cui all'art 3. dello 'Statuto del contribuente' (L. n. 212 del 2000) secondo cui una norma non può introdurre nuovi adempimenti a carico dei contribuenti prima di 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge stessa. Si attendono ulteriori chiarimenti sul punto.

Pagamento delle ritenute alla fonte sui salari (Art. 4)

Il Decreto Legge stabilisce varie misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute alla fonte.

In particolare, il committente è tenuto al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulle addizionali regionali e comunali, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

A tal fine, l'appaltatore deve versare al committente l'importo dovuto entro cinque giorni prima della data di scadenza del pagamento. Il committente deve effettuare il pagamento degli importi dovuti senza la possibilità di effettuare compensazione con crediti propri.

Reverse-charge sugli appalti (Art. 4.3)

Il Decreto Legge amplia il campo di applicazione del meccanismo di *reverse-charge* alle prestazioni di servizi, rese nell'ambito di contratti d'appalto (da appaltatori, subappaltatori, consorzi ecc.), principalmente svolte presso i locali del cliente utilizzando beni strumentali di proprietà del cliente stesso.

Tale disposizione non si applicherà agli enti pubblici e ad altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, né alle agenzie di somministrazione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003.

L'entrata in vigore di questa disposizione è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 395 della Direttiva UE 2006/112.

Registri IVA e dichiarazioni IVA precompilate per soggetti stabiliti (Art. 16)

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate predisporrà:

1. i registri IVA delle fatture e degli acquisti e
2. comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA dei contribuenti stabiliti in Italia. Che verranno messi a disposizione sul profilo personale del contribuente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dalla dichiarazione IVA annuale per il 2020 (modello IVA 2021), l'Agenzia delle entrate predisporrà la dichiarazione IVA annuale e la renderà disponibile sul profilo personale del contribuente sul sito web delle autorità fiscali.

L'attuazione di queste disposizioni, che hanno carattere sperimentale, è resa possibile dal fatto che l'Agenzia delle entrate ha accesso (in base ai dati trasmessi dai contribuenti stesso attraverso il Sistema Di Interscambio, 'Esterometro' e la trasmissione di dati di pagamento giornalieri) ai dettagli di tutte le operazioni attive e passive effettuate dai contribuenti stabiliti.

I contribuenti avranno la possibilità di apportare le opportune modifiche alle bozze proposte.

DST (imposta sui servizi digitali)

Il disegno di Decreto Legge (pubblicato il 15 ottobre) introduceva disposizioni relative alla DST (v. nostro [Tax Alert](#) del 17 ottobre 2019).

La versione finale del Decreto Legge non include tuttavia tali disposizioni.

La DST sarà probabilmente introdotta dalla 'Legge di bilancio 2020', a partire dal 1° gennaio 2020.

Ulteriori aggiornamenti su questo argomento seguiranno a breve.

Nuove disposizioni per il settore del commercio al dettaglio

Lotteria degli scontrini

A partire dal 1° gennaio 2020, i clienti avranno il diritto di partecipare alla lotteria degli scontrini, introdotta dalla Legge n. 232 del 2016.

I premi in denaro saranno esclusi dalla base imponibile IRPEF.

Per partecipare alla lotteria degli scontrini i clienti dovranno chiedere ai commercianti di includere il loro Codice Fiscale sul documento di vendita.

Il decreto introduce una sanzione da Euro 100 a Euro 500 euro per quei rivenditori che:

1. rifiutano di includere il Codice Fiscale dei clienti interessati a partecipare alla lotteria delle ricevute;
2. non trasmettono elettronicamente il codice fiscale del cliente alle autorità fiscali italiane.

Il Decreto introduce - a partire dalla stessa data - un'ulteriore lotteria, riservata ai clienti che utilizzano pagamenti elettronici.

Credito d'imposta per pagamenti elettronici (Art. 22)

Il Decreto introduce un credito d'imposta (da utilizzare in compensazione con altri debiti fiscali) corrispondente al 30% delle commissioni addebitate dalle banche per l'uso di sistemi di pagamento elettronici (ad esempio carte di credito, carte di debito o carte prepagate) in relazione alle vendite effettuate a partire dal 1° luglio 2020.

Possono beneficiare di tale credito d'imposta solo i commercianti con volume d'affari non superiore ad Euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente.

Sanzione per il rifiuto dei pagamenti elettronici (Art. 23)

Il Decreto introduce una sanzione per i rivenditori che rifiutano di accettare pagamenti tramite sistemi elettronici (ad es. Carte di credito, carte di debito o carte prepagate).

Più in particolare, a partire dal 1° luglio 2020 tali rivenditori saranno soggetti a una sanzione amministrativa di base pari ad Euro 30, successivamente aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 5/2019

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.